

TESTO del

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI, LA LOTTA ALL'EVASIONE TRIBUTARIA, GLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Fonti normative e legislazione richiamata
Articolo 2 Richiamo altre discipline ed istituti in tema di contenzioso tributario e strumenti deflattivi

TITOLO II DISCIPLINA DEL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DELL'INCENTIVAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA AI SENSI DELL'ART. 1, C. 1091, L. 145/2018

- Articolo 3 Oggetto e finalità della disciplina
Articolo 4 Soggetti interessati
Articolo 5 Funzioni e attività oggetto degli incentivi
Articolo 6 Formazione professionale e strumentazione
Articolo 7 Costituzione del fondo
Articolo 8 Destinazione del fondo

TITOLO III ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

CAPO I ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. RATEIZZAZIONE

- Articolo 9 Avvisi di accertamento, atti di riscossione, ingiunzioni
Articolo 10 Notificazione degli atti
Articolo 11 Riscossione ordinaria
Articolo 12 Riscossione coattiva
Articolo 13 Sospensione e dilazione dei termini di versamento
Articolo 14 Rimessione in termini
Articolo 15 Rateizzazione dei crediti arretrati

CAPO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

- Articolo 16 Istituto dell'accertamento con adesione
Articolo 17 Ambito di applicazione dell'istituto
Articolo 18 Attivazione del procedimento di definizione
Articolo 19 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale
Articolo 20 Procedimento ad iniziativa del contribuente
Articolo 21 Effetti dell'istanza di accertamento con adesione
Articolo 22 Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

- Articolo 23 Procura
- Articolo 24 Contraddittorio
- Articolo 25 Atto di accertamento con adesione
- Articolo 26 Modalità di versamento
- Articolo 27 Perfezionamento dell'adesione
- Articolo 28 Effetti della definizione
- Articolo 29 Riduzione delle sanzioni
- Articolo 30 Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute

TITOLO IV MISURE PREVENTIVE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 15-TER DEL D.L. 34/2019

- Articolo 31 Finalità e ambito di applicazione della disciplina
- Articolo 32 Definizione di irregolarità tributaria
- Articolo 33 Modalità di verifica della regolarità tributaria in sede di inizio attività, di primo rilascio o di rinnovo autorizzazioni
- Articolo 34 Modalità di verifica della regolarità tributaria relativamente ad attività già in essere ovvero già in precedenza autorizzate
- Articolo 35 Irregolarità tributaria in attività oggetto di cessione
- Articolo 36 Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione della presente disciplina

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 37 Entrata in vigore
- Articolo 38 Norma di rinvio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Fonti normative e legislazione richiamata

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà prevista:

- dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione, nella parte in cui recita: *“I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*;
- dall'articolo 119, commi 1 e 2, della Costituzione, ove è disposto che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e risorse autonome; stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio;
- dall'articolo 7 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in base al quale: *“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”*;
- dall'articolo 52, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (recante fra l'altro norme in materia di riordino della disciplina dei tributi locali), che relativamente alla *“Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”* dispone: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

2. Il presente regolamento è altresì adottato in attuazione:

- dell'articolo 15-ter della Legge 28 giugno 2019, n. 58 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34), il quale dispone: *“Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti”*;
- dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), il quale recita: *“Fermo restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”*;
- dell'articolo 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) che, nel dettare disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali, così stabilisce: *“Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle*

sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili”.

Articolo 2 Richiamo altre discipline ed istituti in tema di contenzioso tributario e strumenti deflattivi

1. In materia di contenzioso, mediazione tributaria e accertamento con adesione, è integralmente richiamato nel presente regolamento l'art. 25 del *capitolo 3* del regolamento sull'Imposta Unica Comunale “IUC” (Delib. C.C. n. 24 del 30/07/2014) il quale, così come sostituito con delib. C.C. n. 71 del 22/12/2018, detta la nuova disciplina della *componente “TARI”* del regolamento medesimo.
2. La disposizione sopra richiamata si applica, oltre che in materia di TARI, anche al contenzioso e agli strumenti deflattivi riguardanti tutti i tributi gestiti dal Comune di Avezzano.
3. Sono altresì richiamati, in quanto compatibili e per tutto ciò che non è espressamente disciplinato nel Titolo III del presente regolamento in tema di strumenti deflattivi:
 - il “*Regolamento recante norme in materia di diritto di interpello, autotutela, accertamento con adesione, diritti del contribuente*” approvato con Deliberazione di C.C. n. 27 del 26/03/2001 e ss.mm.ii.;
 - il contenuto della Deliberazione di C.C. n. 53 del 29/06/2001 avente ad oggetto “*Introduzione di istituti agevolati per adempimenti tardivi di imposta per i tributi comunali: art. 50 L. 449 del 27/12/1997; art. 3, comma 133, lettera L), Legge 23/12/1996, n. 662*”, approvata dal CO.RE.CO. nella seduta del 19/07/2001.

TITOLO II

DISCIPLINA PER IL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E PER L'INCENTIVAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA AI SENSI DELL'ART. 1, C. 1091, L. 145/2018

Articolo 3 Oggetto e finalità della disciplina

1. Il presente titolo, in attuazione delle vigenti norme legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della L. 145/2018, nonché a disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore finanziario del Comune di Avezzano.
2. La disciplina è finalizzata a potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e a incentivare l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'evasione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) nonché della Tassa Rifiuti (TARI), e in linea di principio di tutti i tributi gestiti direttamente dall'Ente, valorizzando le professionalità interne e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente titolo.

Articolo 4 Soggetti interessati

1. Le disposizioni che seguono si applicano al personale in servizio presso il Settore finanziario del Comune di Avezzano, compresi dirigente e funzionari, e in generale al personale interno all'Amministrazione Comunale, purché in ogni caso distaccato o assegnato, anche temporaneamente, al Settore stesso al fine di espletare l'attività di cui all'oggetto.
2. Oltre al predetto personale, sono soggetti interessati alla disciplina di cui al presente titolo i dipendenti comunali appartenenti ad altri servizi, in numero variabile individuato, sulla base del possesso di specifiche competenze tecniche specialistiche, dal responsabile del procedimento, sentito il dirigente o il responsabile del tributo ove nominato ed in accordo con i responsabili dei rispettivi Settori comunali di appartenenza.

Articolo 5 Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Il dirigente del Settore finanziario organizza, coordina, gestisce, sovrintende a tutte le funzioni e attività svolte dal gruppo di lavoro e predispone gli atti da sottoporre all'approvazione degli organi di governo e gestionali dell'Ente.
2. Il responsabile del tributo, qualora non coincida con la figura del dirigente del Settore finanziario, è il funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale relativa a uno o più tributi comunali o alla generalità degli stessi, designato con deliberazione di Giunta comunale. Spetta a quest'ultimo sottoscrivere le richieste ai contribuenti, gli avvisi di accertamento, i dinieghi, le rettifiche e gli annullamenti degli stessi oltre che apporre il visto di esecutività sui ruoli o sottoscrivere le liste di carico e disporre eventuali rimborsi.
3. Il funzionario preposto alla trattazione in via esclusiva del contenzioso tributario dell'Ente e dotato delle necessarie abilitazioni professionali, ove individuato con disciplina regolamentare e ferma in ogni caso la possibilità di stare in giudizio nel contenzioso tributario anche a norma dell'art. 11, comma 3, del D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, assiste e rappresenta l'Amministrazione nelle controversie derivanti dall'impugnazione di atti concernenti qualsiasi pretesa tributaria del Comune di Avezzano ovvero necessarie per far valere diritti dell'Ente impositore, sia in sede stragiudiziale, sia di fronte all'Autorità giudiziaria (giudice ordinario, amministrativo e commissioni tributarie, in ogni stato e grado comprese le magistrature superiori), con applicazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, disciplina dell'Ordinamento della professione forense.
4. Il responsabile del procedimento ha il compito di programmare, in accordo con il responsabile del tributo ove nominato, l'attività del gruppo di lavoro: coordinando l'azione delle diverse unità operative coinvolte; individuando, a seconda delle diverse esigenze, anche in relazione ai mutamenti normativi ed alle scadenze di legge che verranno evidenziate di anno in anno, gli strumenti tecnici e le risorse umane maggiormente idonei; assegnando agli stessi i compiti da espletare al fine di ottenere il miglior risultato possibile. Spetta allo stesso, prima dell'inizio dell'attività, il compito di redigere annualmente, sentito il dirigente o il responsabile del tributo, una relazione preventiva (progetto) con descrizione delle attività di recupero evasione che si prevede di svolgere. La relazione sarà controfirmata dal dirigente o dal responsabile del tributo, prima dell'inizio dello svolgimento delle operazioni. Spetta infine al medesimo la predisposizione, sentito il dirigente o il responsabile del tributo, della rendicontazione a termine delle operazioni svolte. L'attività di rendiconto sarà oggetto della relazione finale che, controfirmata anche dal responsabile del tributo ove nominato, sarà inviata al dirigente del Settore per l'approvazione.
5. Al personale del Settore finanziario spetta il compito di eseguire operativamente l'attività di verifica e di accertamento di evasione d'imposta, l'immissione dei dati necessari nonché tutte le mansioni amministrative atte ad istruire e perfezionare il corretto iter procedurale, a partire dalla formazione degli avvisi di accertamento e degli atti di ingiunzione, per proseguire con l'effettivo recapito degli stessi ai rispettivi destinatari curando la spedizione o la notifica, per poi passare alla successiva fase di riscossione degli avvisi emessi attraverso il controllo dei versamenti pervenuti, procedendo, in mancanza, all'eventuale esecuzione coattiva.
6. Agli eventuali collaboratori esterni al Settore finanziario, individuati fra il restante personale dell'Ente per lo svolgimento delle attività specifiche che il progetto indichi come direttamente connesse all'attività di recupero dell'evasione, spettano esclusivamente i compiti di natura diversa da quelli già riportati nei commi precedenti e quelli che potranno emergere a seguito di modificazioni normative o di particolari esigenze legate a specifiche caratteristiche degli immobili o del rapporto tributario oggetto di accertamento. Spetta al responsabile del procedimento, previo parere del dirigente o del responsabile del tributo, motivare la necessità di ricorrere a tali collaborazioni specificando le ragioni, la convenienza, la percentuale di partecipazione alla ripartizione dell'incentivo e l'utilità del ricorso a dette figure per assolvere compiti specialistici non espletabili dal personale presente presso il Settore finanziario.

Articolo 6 Formazione professionale e strumentazione

1. Per il personale di cui al precedente articolo l'Ente:

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche e tutto quanto a tal fine necessario;
 - garantisce all'occorrenza la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 7 Costituzione del fondo

1. Al fine di raccogliere tutte le risorse destinate a remunerare e finanziare le funzioni ed attività di cui al presente titolo, è confermato il fondo speciale istituito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 57, della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, con l'art. 12, comma 1, del regolamento per l'applicazione dell'ICI aprr. con Delib. C.C. n. 22 del 31/03/1999 e ss.mm.ii.
2. Il fondo speciale è alimentato annualmente con l'accantonamento di somme nella misura percentuale del 5% del maggior gettito accertato e riscosso dal Comune di Avezzano per IMU e TARI a seguito dell'attività di accertamento ed emissione di atti impositivi di qualunque tipologia, purché svolta direttamente dagli uffici comunali e non affidata in concessione ad operatori esterni, fatta salva unicamente la mera attività di supporto (ad esempio stampa massiva, imbustamento, notifica di atti) nello svolgimento delle funzioni demandate agli uffici.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del fondo di cui al comma precedente, esso viene costituito in via preventiva nella misura percentuale del 5% rispetto all'importo iscritto nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell'evasione IMU e TARI.
4. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato per l'anno di riferimento.

Articolo 8 Destinazione del fondo

1. La ripartizione del fondo tra quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente e quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate è stabilita nella misura:
- a) del 90% per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale impegnato nel progetto di cui all'articolo 5;
 - b) del 10% per la formazione e l'aggiornamento del personale nonché per il miglioramento delle risorse strumentali, anche informatiche, del Settore finanziario.
2. Verificandosi i presupposti previsti dalla normativa vigente ai fini della ripartizione del fondo, le risorse nello stesso confluite, al netto dell'accantonamento della quota necessaria al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi fissati dal Settore finanziario nel progetto, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione di tutti i tributi comunali (non esclusivamente di IMU e TARI) e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
3. La quota del fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali (oneri riflessi, IRAP) a carico dell'Amministrazione ed è distribuita, previa contrattazione decentrata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e ss.mm.ii.
4. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
5. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore finanziario vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono

definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato. La relativa proposta di ripartizione è oggetto di contrattazione decentrata con le stesse modalità e procedure adottate in tema di trattamento accessorio del personale dipendente impegnato nel recupero del gettito dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

6. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi previsti nel progetto. Eventuali quote del fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

TITOLO III

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

CAPO I ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. RATEIZZAZIONE

Articolo 9 Avvisi di accertamento, atti di riscossione, ingiunzioni

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è informata a criteri di equità, funzionalità, efficacia ed economicità delle procedure.

2. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D. lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e dell'articolo 1, comma 87, della L. 28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 10 Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:

- a) tramite messo notificatore;
- b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
- c) direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'Ente abbia affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'art. 1, commi 158-160, L. 296/2006;
- d) a mezzo posta elettronica certificata.

2. In caso di notifica ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'art. 2 del D. Min. Economia e Finanze 12 settembre 2012, ovvero:

- € 5,18 per gli atti notificati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
- € 8,75 per gli atti notificati mediante messo comunale;
- € 8,35 per gli atti notificati all'estero,

salve successive, adeguatamente motivate deliberazioni dell'Ente per la modifica dell'ammontare delle spese come sopra quantificate, da pubblicare con tempestività nelle forme di legge.

3. Le eventuali modifiche apportate al decreto di cui al comma 2 con riferimento agli importi rimborsabili a tale titolo sono immediatamente applicabili anche alle entrate tributarie comunali, senza necessità di modifica del presente regolamento.

Articolo 11 Riscossione ordinaria

1. Il Comune di Avezzano, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:

- a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
- b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
- c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;

d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.

2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.

3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il Comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

Articolo 12 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali può essere effettuata:

a) mediante ruolo secondo le procedure di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata agli agenti della riscossione.

b) in proprio dal Comune ovvero da altri soggetti affidatari del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D. lgs. n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, a cui si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili.

2. L'ingiunzione di pagamento è sottoscritta dal funzionario responsabile del tributo ed è esecutiva di diritto.

3. In caso di riscossione coattiva svolta a mezzo ingiunzione fiscale, si applicano:

a) gli interessi moratori pari al tasso legale aumentato di due punti percentuali;

b) le spese per la produzione e la notifica dell'ingiunzione, quantificate sulla base dei costi determinati in caso di gestione diretta (bolli, servizio postalizzazione, IVA ove dovuta), per un importo periodicamente determinato o aggiornato con deliberazione della Giunta comunale;

c) le spese per le procedure cautelari ed esecutive, nella misura stabilita con Decr. Min. Finanze 21/11/2000. Le eventuali modifiche apportate al citato Decreto con riferimento agli importi accessori esigibili sono immediatamente applicabili anche alle entrate tributarie comunali, senza necessità di modifica del presente regolamento.

Articolo 13 Sospensione e dilazione dei termini di versamento

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:

a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;

b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;

c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Articolo 14 Rimessione in termini

1. La Giunta comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati, qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente il versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

Articolo 15 Rateizzazione dei crediti arretrati

1. Su richiesta dell'interessato, e conseguentemente alla verifica di situazioni di difficoltà, anche temporanee, di ordine economico e/o sociale, debitamente documentate o altrimenti comprovate ovvero note all'Ente in base ad atti già in suo possesso, può essere concessa la rateizzazione del pagamento dei tributi comunali comunque dovuti o in qualsiasi forma accertati dal Comune di Avezzano, fino alla data di approvazione del presente regolamento, secondo le seguenti modalità (tenendo conto degli arrotondamenti all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, ai sensi dell'art. 1, comma 166, L. 296/2006):

- non è ammessa rateizzazione di importi fino a € 150,49 (arrotondati: 150,00);
- da € 150,50 (arrotondato: 151,00) a € 500,49 (arrotondato: 500,00):
massimo 4 rate mensili;
- da € 500,50 (arrotondato: 501,00) a € 1.000,49 (arrotondato: 1.000,00):
massimo 6 rate mensili;
- da € 1.000,50 (arrotondato: 1.001,00) a € 2.000,49 (arrotondato: 2.000,00):
massimo 10 rate mensili;
- da € 2.000,50 (arrotondato: 2.001,00) a € 3.500,49 (arrotondato: 3.500,00):
massimo 15 rate mensili o 5 rate trimestrali;
- da € 3.500,50 (arrotondato: 3.501,00) a € 5.000,49 (arrotondato: 5.000,00):
massimo 21 rate mensili o 7 rate trimestrali;
- da € 5.000,50 (arrotondato: 5.001,00) a € 7.000,49 (arrotondato: 7.000,00):
massimo 24 rate mensili o 8 rate trimestrali;
- da € 7.000,50 (arrotondato: 7.001,00) a € 10.000,49 (arrotondato: 10.000,00):
massimo 30 rate mensili o 10 rate trimestrali;
- oltre € 10.000,49 (arrotondato: a partire da € 10.001,00):
massimo 36 rate mensili o 12 rate trimestrali.

2. Al fine di ottenere la rateizzazione dovrà essere presentata domanda tramite dichiarazione o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dagli uffici e messo a disposizione del pubblico, ovvero con atto scritto di analogo tenore e avente i medesimi requisiti sostanziali.

3. Il funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione del beneficio, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette il provvedimento con cui concede o nega la rateizzazione. Nessuna opposizione può essere proposta avverso l'atto di diniego, purché motivato con riferimento a quanto disposto con il presente articolo.

4. Quando la rateizzazione richiesta supera il periodo di un anno, sull'intero importo rateizzato maturano gli interessi nella misura del tasso legale.

5. Qualora la somma da rateizzare sia superiore a € 10.000,49 (quindi, per effetto dell'arrotondamento, sia pari o superiore a € 10.001,00), il riconoscimento del beneficio della rateizzazione è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione. La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere, tra le clausole contrattuali:

- a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C.C.;
- c) l'immediata operatività a semplice richiesta del Comune;
- d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune.

6. Il pagamento delle rate accordate è obbligatorio entro i termini stabiliti nel provvedimento di riconoscimento del beneficio. Il debitore deve far pervenire al funzionario responsabile dell'entrata le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Qualora non stabilito diversamente, le rate scadono l'ultimo giorno del mese. L'ammontare della singola rata non può, in ogni caso, essere inferiore a € 100,00, fatto salvo l'eventuale residuo finale a saldo, da computarsi come ultima rata. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

7. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, ovvero in caso di dichiarazioni false o mendaci o di documentazione non veritiera:

- a) il debitore, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b) l'intero debito residuo deve essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni. In caso di inadempimento si procederà, per il credito ancora dovuto, alla escussione della eventuale garanzia prestata ovvero all'immediato avvio delle procedure di riscossione coattiva o di quelle esecutive;
- c) il credito non può più essere rateizzato.

8. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

- a) insufficiente versamento di rata, per una frazione non superiore al 3 per cento della stessa e, in ogni caso, a € 10.000,00;
- b) tardivo versamento di rata, non superiore a sette giorni.

9. Se la domanda di rateizzazione è presentata quando sono già state avviate le procedure della riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, le disposizioni di cui ai commi precedenti restano applicabili, ma sono integrate con le seguenti:

- a) la rateizzazione accordata comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 3 punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione;
- b) la procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari eventualmente già avviate;
- c) la decadenza dalla rateizzazione e le relative conseguenze descritte al comma 7 si verificano in caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di una qualsiasi rata entro il termine di scadenza della rata successiva.

10. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:

- qualora il contribuente abbia verso il Comune debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;
- qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento, riferita anche a tributi diversi, e sia decaduto dal beneficio o comunque risulti inadempiente o moroso;
- quando sono già avviate le procedure esecutive.

11. Restano ferme le specifiche disposizioni previste in materia, ed in particolare:

- dall'articolo 17-*bis*, comma 6, del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, per quanto riguarda l'eventuale rateizzazione delle somme dovute a seguito di mediazione;
- dall'articolo 48, comma 4, del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, per quanto riguarda l'eventuale rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.

12. In caso di riscossione coattiva a mezzo ruolo trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.P.R. 602/1973.

CAPO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Articolo 16 Istituto dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è disciplinato dagli articoli seguenti l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50 della Legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D. lgs. 19 giugno 1997 n. 218 in quanto compatibili.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, costituendo espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Articolo 17 Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di imposizione tributaria rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 18 Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'atto.
2. Responsabile del procedimento di accertamento con adesione è di regola il funzionario responsabile del tributo, o in sua vece il funzionario preposto all'ufficio Mediazione e Contenzioso di cui all'art. 25 del *capitolo 3* del regolamento "IUC" (Delib. C.C. n. 24/2014 così come modif. con delib. C.C. n. 71/2018).

Articolo 19 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1. In presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC un invito a comparire.
2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica:
 - il tributo;
 - i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali ecc.);
 - le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti e le relative motivazioni;
 - il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio, da fissarsi in data non anteriore a 30 giorni dalla notifica dell'invito.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione di accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere d'obbligatorietà.

Articolo 20 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o consegna diretta all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito anche telefonico e/o di posta elettronica, certificata o non certificata.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.
3. L'impugnazione dell'avviso ovvero la presentazione del reclamo-mediazione comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.

4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio comunale lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.

5. Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene richiesta l'istanza di accertamento con adesione siano riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di accertamento, il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è stato notificato l'avviso. E' facoltà del funzionario responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell'accertamento con adesione.

Articolo 21 Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data della sua presentazione, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

2. L'istanza può essere dichiarata inammissibile perché non rientrante nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi dell'art. 17, o per l'esistenza di ragioni preclusive dell'iniziativa del contribuente ai sensi degli artt. 20, 22 e 24, o perché formulata esclusivamente per finalità dilatorie. In tal caso non produce gli effetti sospensivi di cui al comma 1.

Articolo 22 Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

1. Il funzionario responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.

2. E' inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:

- a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
- b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
- c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento;

3. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile:

- a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC;
- b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

Articolo 23 Procura

1. Il contribuente può farsi rappresentare in tutte le fasi del procedimento da un proprio procuratore speciale, salvo quanto stabilito al comma 4.

2. Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 o comunque iscritto in albi professionali, la firma è autenticata dal delegato medesimo.

3. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 4° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

4. A coloro che hanno prestato servizio presso il Comune di Avezzano, ancorché iscritti in un albo professionale, è vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, esercitare funzioni di assistenza e rappresentanza presso gli uffici comunali e dinanzi le Commissioni tributarie. La violazione del divieto comporta la nullità della procedura instaurata e la conseguente inefficacia sospensiva dei termini d'impugnazione e di pagamento di cui all'art. 21.

Articolo 24 Contraddittorio

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.

2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.
4. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Articolo 25 Atto di accertamento con adesione

1. In caso di esito positivo della procedura, l'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del procedimento.
2. Nell'atto suddetto vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in conseguenza della definizione.

Articolo 26 Modalità di versamento. Rateizzazione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione, qualora non stabilito diversamente in sede di definizione.
2. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale come disciplinato all'art. 15 del presente regolamento.

Articolo 27 Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento del dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia che si renda eventualmente necessaria.
2. Entro i 10 giorni successivi al versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

Articolo 28 Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e non è integrabile né modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio di ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:
 - definizione riguardante accertamenti parziali;
 - sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 29 Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge (art. 1, comma 18, L. 13 dicembre 2010, n. 220 "Legge di stabilità 2011", di modifica del D. lgs. n. 218/1997, valido per tutti gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1° febbraio 2011).

Articolo 30 Omesso, parziale, tardivo versamento delle somme dovute

1. Il mancato pagamento dell'accertamento definito con adesione entro il termine stabilito comporta la riscossione coattiva dell'importo dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni, con l'aggiunta della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà. Qualora il mancato pagamento riguardi un accertamento con adesione di cui sia stata ammessa la rateizzazione, si applica l'articolo 15, commi 7 e 8, del presente regolamento, con l'aggiunta della sanzione *ex art.* 13 del D. lgs. 471/1997 aumentata della metà, commisurata al residuo importo ancora dovuto.

2. Non si procede a riscossione coattiva in caso di lieve inadempimento dovuto a:

- a) insufficiente versamento, per una frazione non superiore al 3 per cento del totale dovuto e, in ogni caso, a € 10.000,00;
- b) tardivo versamento, non superiore a quindici giorni.

TITOLO IV

MISURE PREVENTIVE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 15-TER DEL D.L. 34/2019

Articolo 31 Finalità e ambito di applicazione della disciplina

1. Al fine di sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, in attuazione di quanto disposto con l'art. 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, il Comune di Avezzano adotta la seguente disciplina regolamentare, concernente le misure idonee affinché tutti gli uffici dell'Ente, competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, per attività commerciali o produttive, provvedano a subordinare il rilascio o il rinnovo dei provvedimenti autorizzatori e la permanenza in esercizio delle attività alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi comunali da parte dei soggetti richiedenti o titolari dell'interesse.

2. Nell'ambito del presente titolo, per "tributi comunali" si intendono: l'Imposta municipale unica (IMU), la Tassa sui servizi individuali (TASI), la Tassa sui rifiuti (TARI), la Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP - DPA) e tutte le obbligazioni di natura tributaria, anche di futura istituzione, la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune di Avezzano.

3. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche ai tributi comunali eventualmente affidati in gestione, in appalto o in concessione, ad altri enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione. Nel caso di affidamento della gestione di tributi a soggetti terzi, l'affidatario coopererà con l'ufficio tributi del Comune di Avezzano per dare attuazione alla presente disciplina.

4. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo le addizionali comunali, relativamente alle quali l'Ente è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Articolo 32 Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione della presente disciplina, sussiste situazione di "irregolarità tributaria" nei confronti del Comune di Avezzano allorquando il contribuente interessato abbia un debito cumulativo, risultante da tutti i tributi ricompresi nel precedente articolo 31, comma 2, a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di

avviso di accertamento, di emissione di ingiunzione fiscale o di avvio della riscossione coattiva, superiore all'importo, comprensivo di sanzioni, interessi e spese, di:

- € 1.000,00 nella generalità dei casi;
- € 5.000,00 per i contribuenti le cui obbligazioni tributarie nei confronti dell'Ente ammontino in via ordinaria, complessivamente, ad almeno € 10.000,00;
- € 500,00 per i contribuenti titolari di posteggi nelle fiere e nei mercati organizzati nel territorio comunale, compresi quelli settimanali.

2. Il debito rilevante ai fini del computo circa la situazione di irregolarità deve risultare da *almeno una comunicazione scritta* da parte dell'Ente impositore, e cioè deve essere stato emesso e debitamente posto a conoscenza del contribuente almeno l'atto impositivo e/o di riscossione per i tributi in autoliquidazione (ad es. IMU, TASI), mentre per quelli a liquidazione d'ufficio (come ad esempio la TARI) è sufficiente l'emissione dell'atto tipico liquidatorio, che non è l'invito bonario di pagamento ma l'avviso di pagamento debitamente notificato.

3. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive, la sussistenza della irregolarità tributaria così come definita ai due commi precedenti non consente il *rilascio* di licenze, autorizzazioni, concessioni di suolo pubblico a fini commerciali e dei relativi *rinnovi* se previsti, né in ogni caso la *prosecuzione dell'attività* già in precedenza autorizzata o avviata. Trattasi di condizione ostativa al rilascio o alla permanenza del titolo previsto, fino a quando l'irregolarità tributaria non verrà meno.

4. Non rileva l'irregolarità potenziale, intendendosi come tale l'esistenza di obbligazioni tributarie verificata ma non ancora formalmente portata a conoscenza del contribuente ai sensi del comma 2.

5. Si potrà considerare "non rilevante", o "non più rilevante", quella irregolarità relativa ad atto sospeso amministrativamente o giudizialmente oppure oggetto di regolarizzazione in base agli strumenti previsti dal presente regolamento o da altre disposizioni in tema di entrate comunali o relative allo specifico tributo, purché l'adesione ai meccanismi di *tax compliance* (ad esempio ravvedimento operoso) risulti prestata entro i termini di legge - o di regolamento se più favorevoli - per la regolarizzazione e purché, in caso di rateazioni, sussistano tempestività e regolarità dei versamenti alle scadenze accordate.

Articolo 33 Modalità di verifica della regolarità tributaria in sede di inizio attività, di primo rilascio o di rinnovo autorizzazioni

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni di suolo pubblico, e dei relativi rinnovi se previsti, ovvero alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, il responsabile del procedimento dell'ufficio competente (SUAP, SUE ecc.) e qualsiasi ufficio comunque preposto al rilascio dei sopra menzionati provvedimenti procede a richiedere all'ufficio tributi la verifica di regolarità tributaria del contribuente interessato, allegando a tal fine la dichiarazione, acquisita da quest'ultimo, in cui è autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 la detta situazione di regolarità. Nel provvedimento rilasciato o nel modulo relativo alla SCIA è espressamente riportata l'avvertenza che l'atto medesimo s'intende adottato o recepito "salvo buon fine", poiché l'esercizio dell'attività commerciale o produttiva d'interesse può essere sospeso e anche definitivamente inibito dal Comune qualora emerga irregolarità tributaria all'esito della verifica condotta ai sensi del successivo comma 5.

2. Per contribuente interessato si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

3. Nel caso di istanza o comunicazione di avvio attività presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica.

4. In alternativa all'autocertificazione di cui al precedente comma 1, il contribuente interessato potrà procedere direttamente a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi indicati all'articolo 31, comma 2, mediante esibizione delle attestazioni di versamento complete delle ricevute dell'istituto

che ha veicolato il pagamento. In tal caso non si applica la clausola “salvo buon fine” di cui al citato comma 1, ma la documentazione prodotta è comunque trasmessa all’ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell’ufficio mittente, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria, ferme restando le disposizioni del successivo articolo 34.

5. L’ufficio tributi, ricevute le autocertificazioni di cui al comma 1, procede ad effettuare sulle proprie banche dati la verifica di regolarità delle posizioni tributarie, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive pervenute, ai sensi dell’art. 71 del DPR 28/12/2000 n. 445. Per i tributi iscritti a ruolo o comunque affidati ad agente della riscossione, la verifica viene effettuata dall’ufficio sulla base degli elementi risultanti, alla data della stessa, dall’apposito applicativo *web* del concessionario della riscossione.

6. L’ufficio tributi, se all’esito della verifica rileva situazioni di irregolarità tributaria, provvede senza ritardo a segnalarle agli uffici mittenti. Questi ultimi, di conseguenza, notificano all’interessato espressa comunicazione scritta di avvio del procedimento di sospensione dell’attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività.

7. Al destinatario della comunicazione di cui al comma precedente è contestualmente assegnato un termine di 30 giorni per la regolarizzazione, decorso infruttuosamente il quale, nei 15 giorni successivi il Comune emette e notifica, a cura dell’ufficio competente, il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente.

8. Qualora i contribuenti interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata, ovvero l’esercizio dell’attività il cui avvio era stato segnalato viene definitivamente inibito.

9. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal presente regolamento o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all’importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

10. Nell’ipotesi di rateazione delle somme dovute, mancato pagamento anche di una sola rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell’applicazione della presente disciplina, ferme le altre conseguenze in tema di riscossione coattiva del residuo credito in favore del Comune.

Articolo 34 Modalità di verifica della regolarità tributaria relativamente ad attività già in essere ovvero già in precedenza autorizzate

1. Situazioni di morosità dei contribuenti interessati possono venire in rilievo anche successivamente al rilascio di provvedimenti autorizzatori o all’avvio di attività commerciali o produttive. Per tale motivo, anche indipendentemente da richieste di autorizzazioni o di rinnovo di titoli o da segnalazioni d’inizio attività, è prevista la verifica *d’ufficio* sulla regolarità tributaria da parte del Comune, a norma delle disposizioni che seguono.

2. In sede di prima applicazione entro 30 giorni dall’approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza trimestrale, ciascun ufficio preposto al rilascio di provvedimenti autorizzatori sopra elencati provvede a inviare all’ufficio tributi un elenco aggiornato dei soggetti titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni attive o che hanno segnalato l’inizio di attività commerciali o produttive, e dei quali è necessario verificare la posizione di regolarità tributaria ai fini della presente disciplina.

3. L’ufficio tributi provvede a controllare le posizioni trasmesse dando ad esse priorità nell’ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all’ufficio mittente nel minor tempo possibile. Per i tributi iscritti a ruolo o comunque affidati ad agente della riscossione, la verifica viene effettuata sulla base degli elementi risultanti, alla data della stessa, dall’apposito applicativo *web* del concessionario della riscossione.

4. L’elenco dei soggetti che risultano in situazione di irregolarità tributaria è inviato senza ritardo al competente ufficio per la notifica agli interessati della comunicazione di avvio del procedimento

di cui al precedente articolo 33, comma 6. Ai fini del detto procedimento si applicano le medesime disposizioni previste ai commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 33 cit.

Articolo 35 Irregolarità tributaria in attività oggetto di cessione

1. In caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività (anche nella forma della cessione di azienda o di ramo d'azienda), di cambio di denominazione o di trasformazione societaria, l'ufficio competente provvede a richiedere al cedente di sottoscrivere la stessa autocertificazione di regolarità nei pagamenti di tributi che occorre allegare ai sensi dell'art. 33, c. 1, a corredo della documentazione presentata per la relativa autorizzazione o della SCIA. A tal fine, negli atti autorizzatori rilasciati o nella modulistica utilizzata è espressamente riportata l'avvertenza che, in caso di riscontrata irregolarità tributaria nella conseguente verifica condotta ai sensi dell'art. 33, c. 5, ferma ogni responsabilità *ex* DPR n. 445/2000 per il caso delle dichiarazioni mendaci, l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ceduta è subordinata all'integrale adempimento delle pregresse obbligazioni tributarie del cedente e, pertanto, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 6 e seguenti dell'art. 33 cit. in tema di procedimento finalizzato alla sospensione dell'esercizio e all'eventuale revoca dell'autorizzazione o inibizione dell'attività.

2. In caso di mancata sottoscrizione e produzione dell'autocertificazione di regolarità tributaria da parte del cedente, così come in caso di riscontrata irregolarità in sede di verifica sulla dichiarazione prodotta, oltre all'avvio del sopra richiamato procedimento nei confronti del cedente, l'ufficio preposto provvede altresì a notificare la situazione rilevata anche al soggetto cessionario o subentrante, laddove nel caso specifico risulti accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 del D. lgs. 18/12/1997 n. 472 per la responsabilità in solido di quest'ultimo (irregolarità tributaria riferita *all'anno in cui è avvenuta la cessione e ai due anni precedenti* ovvero *contestazioni effettuate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore*). In tale ipotesi, anche al cessionario / subentrante è contestualmente comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dei commi 6 e seguenti dell'art. 33 cit.

3. In ogni caso, nei confronti del cedente che permanga in situazione di irregolarità tributaria sarà negato in futuro il rilascio di qualsiasi autorizzazione all'esercizio di attività commerciale o produttiva da parte del Comune di Avezzano, sino a data di integrale regolarizzazione.

Articolo 36 Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione della presente disciplina

1. Al fine di consentire la corretta applicazione delle presenti disposizioni, gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio (anche telematico e, nella misura massima possibile, integrato nel *software* gestionale in dotazione all'Ente) delle informazioni necessarie, dandone comunicazione al Segretario comunale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione. Esso concerne il periodo che va dal primo gennaio 2020 e spiega effetti per gli anni a seguire.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Restano applicabili in tema di recupero evasione ICI, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (Delib. C.C. n. 22 del 31/03/1999 e ss.mm.ii.).

Articolo 38 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: a) le leggi nazionali e regionali; b) lo Statuto comunale; c) i regolamenti comunali.